

La cooperazione amministrativa un bene per tutti



Paolo Ruggiero

Con il Coronavirus, la certezza delle entrate tributarie è sempre più un elemento cardine affinché queste ultime possano essere al meglio utilizzate nello sviluppo delle economie di ogni singolo stato membro e dell'Europa nel suo complesso.

Molto si discute su quale sia un equo livello di tassazione per le multinazionali, quelle americane in particolare, e su come uniformare l'imposizione a livello comunitario, poiché è altrettanto impellente rimuovere tutti gli ostacoli fiscali che impediscono lo sviluppo di un mercato unico in cui le imprese possano investire e crescere. In questa prospettiva appare interessante la proposta formulata dalla commissione il 15 luglio 2020 nel nuovo pacchetto fiscale che inter alia mira a rafforzare la cooperazione tra autorità fiscali degli Stati Membri. In particolare, la Commissione ha formulato una proposta di modifica della Direttiva 2011/16/EU (meglio conosciuta come DAC 7) che possa conferire agli Stati Membri una competenza ancora più ampia per cooperare in modo efficace a livello internazionale al di fine di ovviare agli effetti negativi sul mercato interno di una globalizzazione in continua espansione.

La commissione ritiene essenziale che i funzionari dell'amministrazione di uno Stato Membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato Membro poiché

è evidente che le multinazionali sono stabilite in diversi paesi comunitari e quindi è interesse comune o complementare che tali soggetti di imposta siano sottoposti a contro simultanei da parte di due o più Stati membri mediante un accordo reciproco o su base volontaria. La Direttiva prevede pertanto la possibilità che funzionari di uno stato membro possano essere presenti nel corso di accertamenti condotti in un diverso stato membro ed abbiamo la possibilità di interrogare le persone e prendere visione di tutti i documenti raccolti in sede di verifica senza che gli stessi siano limitati da più stringenti regole dello stato ospitante. Qualsiasi rifiuto da parte del contribuente sottoposto a verifica di collaborare con funzionari provenienti da un diverso stato membro deve essere equiparato ad un rifiuto opposto ai propri funzionari.

È importante osservare come la richiesta di controlli simultanei possa avvenire sia per impulso di uno o più Stati membri sia per impulso del contribuente. Nello spirito di rafforzare la cooperazione è previsto l'onere da parte di uno Stato Membro di motivare, entro trenta giorni, la propria decisione di non voler condurre controlli simultanei.

È auspicabile che un rafforzamento della cooperazione amministrativa possa condurre ad una attività di accertamento delle amministrazioni fiscali che sia quanto più omogenea nei diversi Stati Membri, a tutto beneficio dei contribuenti con attività internazionali, soprattutto con riferimento a tematiche quali i prezzi di trasferimento o l'esistenza di stabili organizzazioni che a volte vede le amministrazioni competere più che cooperare fra di loro.

*A cura di Paolo Ruggiero,
LED Taxand*